

COMUNE DI CASTELGERUNDO
PROVINCIA DI LODI

**Verbale di Deliberazione del Commissario Prefettizio
con i poteri del Consiglio Comunale**

Delibera Numero 45 del 28/03/2018

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **15:00** , nella **Residenza Municipale**, il **Commissario Prefettizio dott. Mariano Savastano** nominato – con provvedimento del Prefetto di Lodi protocollo n. 34984/2017 Area II del 13.12.2017 – per la gestione provvisoria del nuovo Comune di **CASTELGERUNDO**, adotta la deliberazione in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Comunale dott. Gianluca Delfrate**.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che con la Legge Regione Lombardia n. 29 del 11.12.2017, pubblicata sul BURL n. 50 del 13.12.2017, i Comuni di Cavacurta e Camairago sono stati fusi in un unico Comune denominato "CASTELGERUNDO" a far data dal 01.01.2018;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Lodi del 13.12.2017 protocollo n. 34984-Area II con cui è stato nominato, a decorrere dal 01.01.2018, il dott. Mariano Savastano, Vice Prefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Lodi, Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di CASTELGERUNDO fino alle elezioni degli organi ordinari e gli sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Premesso che con la Legge Regione Lombardia n. 29 del 11.12.2017, pubblicata sul BURL n. 50 del 13.12.2017, i Comuni di Cavacurta e Camairago sono stati fusi in un unico Comune denominato "CASTELGERUNDO" a far data dal 01.01.2018;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Lodi del 13.12.2017 protocollo n. 34984-Area II con cui è stato nominato, a decorrere dal 01.01.2018, il dott. Mariano Savastano, Vice Prefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Lodi, Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di CASTELGERUNDO fino alle elezioni degli organi ordinari e gli sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Premesso che con la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- della tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Rilevato che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- la base imponibile dell'IMU e della TASI è la medesima ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 con l'applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Visto il comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, con riferimento alle aliquote TASI, prevede un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di azzerare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI) al fine di non inasprire la tassazione locale;

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2018; la quale era già stata preventivamente prorogata al 28 febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017;

Preso atto che in base all'art. 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con proprio precedente atto in seduta odierna;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i previsti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di Servizio a norma dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, per l'anno 2018, l'azzeramento delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013, su tutti gli immobili assoggettabili al tributo;
3. di pubblicare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
dott. Mariano Savastano
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Comunale
dott. Gianluca Delfrate
Atto sottoscritto digitalmente
